



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).**

|  |   |
|--|---|
| <b>Art. 1 (Oggetto e finalità)</b> .....   | 1 |
| <b>Art. 2 (Territorio interessato)</b> .....   | 2 |
| <b>Art. 3 (Definizioni)</b> .....  | 2 |
| <b>Art. 4 (Requisiti soggettivi dei beneficiari)</b> .....                                       | 3 |
| <b>Art. 5 (Spese ammissibili)</b> .....  | 4 |
| <b>Art. 6 (Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo)</b> .....                           | 5 |
| <b>Art. 7 (Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione)</b> .....                      | 5 |
| <b>Art. 8 (Modalità e termini di presentazione della domanda)</b> .....                          | 6 |
| <b>Art. 9 (Inammissibilità della domanda)</b> .....  | 6 |
| <b>Art. 10 (Procedimento contributivo)</b> .....   | 6 |
| <b>Art. 11 (Obblighi del beneficiario)</b> .....   | 7 |
| <b>Art. 12 (Rendicontazione)</b> .....   | 7 |
| <b>Art. 13 (Modalità di liquidazione)</b> .....  | 8 |
| <b>Art. 14 (Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)</b> ..... | 8 |
| <b>Art. 15 (Ispezioni e controlli)</b> .....   | 8 |
| <b>Art. 16 (Rinvio)</b> .....  | 9 |
| <b>Art. 17 (Norme transitorie e finali)</b> .....  | 9 |
| <b>Art. 18 (Entrata in vigore)</b> .....   | 9 |

## **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna,



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## Art. 2 (Territorio interessato)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (L.R. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) – classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
2. Nei Comuni interamente montani ed in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C.
3. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale 33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione di Giunta regionale 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento.
4. I Comuni interessati dagli interventi contributivi di cui al presente regolamento per l'area della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio sono i seguenti:

### 1. COMUNI ZONA "A" PARZIALMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

| Comune                                  | Centri abitati interessati              |   |
|---|---|---|
|   | Centri abitati classificati in zona "B" | Centri abitati classificati in zona "C" |
| Aviano                                  |   | Busa di Villotta<br>Collalto            |
| Caneva<br>(Comune parzialmente montano) |   | La Crosetta                             |

### 2. COMUNI ZONA "C" INTERAMENTE INTERESSATI DALL'INTERVENTO

| Comune            |
|-------------------|
| Andreis           |
| Barcis            |
| Cimolais          |
| Claut             |
| Erto e Casso      |
| Frisanco          |
| Tramonti di Sopra |
| Tramonti di Sotto |



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

5. Per i comuni parzialmente montani l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente nel sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

## Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti rispettivamente previsti dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - b) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e disomministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
  - c) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 29/2005;
  - d) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 29/2005;
  - e) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 29/2005;
  - f) forme speciali di commercio al dettaglio: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 29/2005, la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; la vendita a domicilio;
  - g) impianto di distribuzione carburanti: ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
  - h) centro abitato: la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;
  - i) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
    - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
    - 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
    - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

quest'ultima;

- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- 5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese,
- l) interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento;
- m) interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto la ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove già esistente, da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 4 (Requisiti soggettivi dei beneficiari)**

1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna in conformità alla normativa di settore. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate inammissibili le domande presentate da piccole, medie e grandi imprese.
2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) ubicazione in centri abitati posti nel territorio interessato dall'intervento, come definito all'articolo 2, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il dato sarà ricavato dalle anagrafi comunali;
  - b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato territorialmente competente (le imprese dovranno risultare attive);
  - c) risultare attive alla data della domanda e alla data dell'erogazione del contributo, come risultante dalla visura camerale;
  - d) osservare, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis della legge regionale sopra richiamata;
  - e) svolgimento dell'attività principale o prevalente cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, sezione 2 come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato;
3. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento:
  - a) commercianti all'ingrosso;
  - b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;
  - c) rappresentanti di commercio;





# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

- d) ambulanti;
- e) farmacie;
- f) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato.

4. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'articolo 5, comma 1, lettera b).

## **Art. 5 (Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese connesse:

- a) alla gestione dell'esercizio commerciale;
- b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, qualora detti interventi siano da effettuarsi o effettuati nell'anno solare in corso al momento dell'presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti;
- b) spese per lavoro dipendente ed autonomo;
- c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice;
- d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati;
- e) spese di pubblicità;
- f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità;
- g) cancelleria e stampati;
- h) servizi di pulizia e lavanderia;
- i) vigilanza notturna;
- j) acquisto di beni di consumo;
- k) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche;
- l) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- m) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- n) spese di locazione.;
- o) spese per i servizi di consegna a domicilio;
- p) spese per la gestione dei siti web aziendali (compresi i canoni di servizi web quali a titolo esemplificativo l'hosting);
- q) spese relative a campagne di promozione tramite il web.

3. Sono inammissibili i costi inerenti le prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

## **Art. 6 (Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo)**

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. La percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ammissibile.
3. L'ammontare del contributo concedibile non può essere inferiore ad €. 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile è pari ad €. 2.500,00.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad €. 2.000,00. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al presente comma non sono ammesse all'aiuto.
5. La spesa ammissibile deve essere sostenuta (per sostenuta si intende la data della fattura) successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda stessa.
6. La misura dell'importo del contributo è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
  - a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;
  - b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;
  - c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;
  - d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
  - e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative.

## **Art. 7 (Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione)**

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime “de minimis”, e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'articolo 5.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori,  
soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

## **Art. 8 (Modalità e termini di presentazione della domanda)**

1. La domanda per accedere al contributo è presentata alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, dal 1° gennaio ed entro il 30 aprile di ogni anno.



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

2. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: [comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it](mailto:comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it).
3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricezione della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
4. La domanda si intende validamente inviata se:
  - a) inviata all'indirizzo PEC indicato al comma 2 del presente articolo;
  - b) sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
  - c) è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposta marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC.
5. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa a pena d'inammissibilità.
6. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo C) allegato al presente avviso, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
7. L'impresa istante è tenuta ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: [comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it](mailto:comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it).

## **Art. 9 (Inammissibilità della domanda)**

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.
2. L'impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.
3. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 1 e, per il solo anno 2021, oltre il termine di cui all'articolo 17, comma 1.
4. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

## **Art. 10 (Procedimento contributivo)**

1. La concessione del contributo avviene secondo le modalità del procedimento a sportello.
2. I contributi sono concessi secondo l'ordine di presentazione delle domande di contributo e sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Si procederà al finanziamento di eventuali ulteriori domande inserite nell'elenco delle domande ammissibili, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.
3. L'ufficio competente accerta la completezza e la regolarità delle domande pervenute.
4. La concessione del contributo è disposta dal Responsabile del procedimento, entro 45 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8, comma 1 e, per il solo anno 2021, dal termine previsto all'articolo 17, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

## **Art. 11 (Obblighi del beneficiario)**

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.
2. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Comunità di Montagna.

## **Art. 12 (Rendicontazione)**

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC.
2. La rendicontazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.
3. Proroghe al termine della presentazione della rendicontazione per un massimo di 30 giorni possono essere concesse dalla Comunità di montagna, su istanza motivata del beneficiario.
4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l'attività esercitata;
  - b) idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La comunità di montagna ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.





# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

5. La rendicontazione della spesa sostenuta può esser presentata altresì secondo le modalità dettate dall'articolo 41bis della legge regionale 7/2000
6. Variazioni compensative fra le diverse categorie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 2, in sede di rendicontazione rispetto a quanto originariamente indicato nella domanda di contributo sono consentite complessivamente nel limite del 20%.
7. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.

## **Art. 13 (Modalità di liquidazione)**

1. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta la liquidazione del contributo.
2. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione con determinazione del Responsabile del procedimento. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.
3. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura.

## **Art. 14 (Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)**

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) rinuncia del beneficiario;  
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;  
c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto;  
d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'art. 7, comma 1;  
e) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'art. 7, comma 2;
2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.
3. Il contributo è altresì rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

all'articolo 6, comma 4, il contributo è revocato.

4. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo, nonché nell'ipotesi di variazioni compensative di cui all'articolo 12, comma 6.
5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

## **Art.15 (Ispezioni e controlli)**

1. La Comunità di montagna può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso.
2. La Comunità di montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo e sul 10 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.

## **Art. 16 (Rinvio)**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio in particolare a:
  - a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
  - b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali ed somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
  - c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

## **Art. 17 (Norme transitorie e finali)**

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, le domande sono presentate entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per l'anno 2021, saranno ammissibili le spese sostenute dal 01 gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.
3. Per l'anno 2021 è possibile presentare contestualmente alla domanda di contributo anche la rendicontazione delle spese sostenute nelle modalità previste dall'articolo 12 del presente regolamento.
4. I modelli di cui all'allegato B al presente regolamento possono essere modificati con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.



# MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA

DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

---

## **Art. 18 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul all'AlboPretorio on line della Comunità di Montagna.